

Ciascun dipendente, entro la metà del mese di febbraio, presenterà la programmazione individuale, nell'ambito del piano ferie aziendale, comunicandola al proprio responsabile attraverso i canali aziendali preposti. L'approvazione dovrà avvenire entro la metà del mese di marzo.

Le ferie possono essere godute anche a mezze giornate.

In aggiunta a quanto previsto dal CCNL vigente, la giornata riferita al 4 novembre sarà considerata una giornata di ferie a tutti gli effetti.

L'azienda comunicherà alle agenzie di somministrazione il calendario ferie, affinché i lavoratori in somministrazione possano godere dei periodi di ferie contrattualmente previsti.

Per le lavoratrici e i lavoratori somministrati presenti in azienda dai 3 ai 12 mesi potrà essere garantita la fruizione di almeno una settimana di ferie; per le lavoratrici e i lavoratori somministrati presenti da oltre 12 mesi la fruizione potrà essere di almeno due settimane.

15.2 - Permessi Anni Retribuiti - P.A.R.

I P.A.R. possono essere utilizzati anche a mezze giornate e/o ad ore e/o a mezz'ora.

I PAR eventualmente non fruiti entro l'anno di maturazione che risultino ancora accantonati al 31 dicembre di ogni anno, verranno liquidati e monetizzati decorsi 30 mesi dalla maturazione, eccezion fatta per le lavoratrici ed i lavoratori che decidessero di utilizzare tali permessi per la banca ore solidale di cui all'ART. 17 o ai fini dell'anticipo pensionistico di cui all'ART. 18.

In caso di visite mediche, terapie o altre richieste per motivi sanitari propri o dei familiari entro il secondo grado, il lavoratore/ lavoratrice potrà assentarsi dal luogo di lavoro previo preavviso di 48 ore, fatti salvi i casi di comprovata urgenza. Tale possibilità, debitamente certificata, anche successivamente all'assenza, non rientra nelle limitazioni previste allo stesso Titolo dal CCNL Art. 5, Titolo III, Sez. IV.

Si precisa che il sistema informatizzato di fabbrica verrà programmato affinché le lavoratrici e i lavoratori possano selezionare distintamente le ferie, i PAR e le diverse causali previste nell'accordo e dalla prassi in essere.

15.3 - Permessi Retribuiti Aggiuntivi

Con effetto dal 1° gennaio 2022, ciascun lavoratore, a condizione che alla data della richiesta abbia un residuo P.A.R. (arretrati anno precedente) uguale a 0 ore, potrà usufruire fino a n. 8 ore di Permesso Retribuito, godendone anche a singole ore, per assenze, debitamente certificate, per ragioni di carattere medico-sanitario (per sé e/o per i familiari a carico), per ragioni di carattere sociale, volontariato, lutto per familiari oltre il 2° grado di parentela, anche affini.

